DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1979

relativa al versamento da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica italiana di un acconto sulle spese effettuate durante il 1978 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(80/117/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 77/390/CEE [2], in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che le disposizioni adottate dalla Repubblica italiana per l'applicazione della direttiva 72/159/CEE sono state oggetto di decisione favorevole da parte della Commissione conformemente all'articolo 18 della direttiva stessa,

considerando che la decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE ed agli acconti che possono essere consentiti [3], prevede, all'articolo 4, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nelle domande di rimborso, proceda al versamento di un acconto pari al 75 % dell'importo della domanda;

considerando che la domanda di rimborso relativa agli aiuti concessi durante il 1978 per l'ammodernamento delle aziende agricole, presentata dalla Repubblica italiana, è completa e formalmente regolare; che l'importo totale delle spese per il 1978 ammonta a 4 486 480 901 Lit ed è ripartito come segue:

	(in Lit)
— secondo l'articolo 8:	1 313 283 000
— secondo l'articolo 10:	214 385 413
— secondo l'articolo 11:	2 600 111 843
— secondo l'articolo 12:	358 700 645
— secondo l'articolo 13:	—

che l'importo totale richiesto per il rimborso ammonta a 1 121 620 226 Lit;

considerando che il versamento di un acconto per il periodo in questione non ipoteca la decisione finale del contributo del Fondo per detto periodo; che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, effettui il pagamento di un acconto pari al 75 % dell'importo di 1 121 620 226 Lit, ossia 841 215 170 Lit;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'acconto del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, sulle spese effettuate dalla Repubblica italiana nel corso del 1978 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole è fissato a 841 215 170 Lit.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 43.
(3) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.